



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2017
(OR. en)

12542/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0236 (NLE)**

**COEST 242
CFSP/PESC 819
JAI 830
WTO 209**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

DECISIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione,
e all'applicazione provvisoria dell'accordo
di partenariato globale e rafforzato tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica d'Armenia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 settembre 2015, il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica d'Armenia su un accordo quadro.
- (2) Tali negoziati sono stati conclusi con successo e l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ("accordo") è stato siglato il 21 marzo 2017.
- (3) L'articolo 385 dell'accordo dispone l'applicazione in via provvisoria dell'accordo, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarlo, in parte, a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo¹, in conformità dell'articolo 385 dell'accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune :

- a) titolo I;
- b) titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;

¹ La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

- c) titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;
- d) titolo V:
 - i) capo 1, a eccezione dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a);
 - ii) capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g;
 - iii) capo 3, a eccezione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);
 - iv) capi 7, 10, 14 e 21;
- e) titolo VI, a eccezione dell'articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l'articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;
- f) titolo VII;
- g) titolo VIII, a eccezione dell'articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e
- h) gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all'Euratom relativi all'infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 4

1. Ai fini dell'articolo 240 dell'accordo, eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012¹.
2. Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell'Unione riguardo alle modifiche dell'allegato XI dell'accordo.

Ai fini dell'articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell'allegato XI proposta dalla Repubblica d'Armenia.

¹ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente
